

Domanda: sono un Guardiaparco della Regione Lazio e conosco in linea teorica le perquisizioni normate dall'art. 41 Tulpas e dalla L 152 del 1975, ma vorrei sapere l'utilità pratica, in quali condizioni se ne può prevedere l'uso e quando è sconsigliabile effettuarle. Sento sempre parlare delle perquisizioni secondo l'art. 352 del cpp, ma noto una sottovalutazione di ciò che le due leggi consentono.

Risposta (a cura del Dott. Mario Sette). Il C.p.p. tratta delle perquisizioni dall'art. 247 all'art 251 ed all'art. 352. In particolare la perquisizione è un atto di coercizione processuale e consiste nella ricerca materiale, eseguibile anche con l'uso della forza, di cose pertinenti al reato (corpo del reato o cose pertinenti al reato) ovvero dell'indiziato di reato da arrestare, o di un evaso.

Le perquisizioni possono essere personali, locali o domiciliari.

La perquisizione può essere compiuta personalmente dall'A.G. o dagli ufficiali di p.g. delegati dall'A.G. su delega del magistrato (art. 247 comma 3 c.p.p.) e di iniziativa, in caso di flagranza del reato, o di evasione (art. 352 c.p.p.).

In particolare, la perquisizione di iniziativa può essere compiuta oltre che dagli ufficiali, anche dagli agenti di p.g.:

1) nel corso di operazioni di polizia, come previsto dall'art. 4 della legge 22 maggio 1975 n. 152, in presenza delle seguenti circostanze:

- vi devono essere operazioni di polizia in corso;
- in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'A.G.;
- per la necessità di dover accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione;

- nei riguardi di persone sospette: il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, non appaiono giustificabili;

2) quando si abbia notizia, anche per indizio, che in un luogo vi sono armi illecitamente detenute (art. 41 del T.U. delle leggi di p.s. 18/6/1931 e Reg. per l'esecuzione 6/5/1940):

- possono essere effettuate, anche in tempo di notte, in qualsiasi locale, pubblico o privato, e in qualsiasi abitazione, per la ricerca di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o non consegnate o, comunque, abusivamente detenute.

E' doveroso preliminarmente rilevare che le due norme sono state varate in periodi storici particolari: la prima, in particolare, è stata introdotta in un'epoca in cui il terrorismo interno ed internazionale imponeva l'adozione di misure straordinarie per dotare le Forze dell'Ordine di strumenti idonei al contrasto tempestivo ed adeguato di Organizzazioni eversive estremamente efferate; la seconda si innesta in un complesso normativo finalizzato alla tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica intesi in senso lato.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Entrambe le previsioni normative, pertanto, consentendo alla polizia giudiziaria di agire d'iniziativa senza preventiva autorizzazione dell'A.G., sono subordinate all'esistenza di specifici e concreti presupposti di tempo, luogo, modalità di esecuzione particolarmente stringenti la cui reale sussistenza è comunque sottoposta al successivo vaglio del Magistrato competente.

Appare, pertanto, evidente che trattasi di strumenti di indubbia e rilevante importanza nell'attività di polizia giudiziaria; ma è altrettanto evidente che i presupposti che ne giustificano l'adozione devono essere tutti sussistenti e documentabili al fine di superare il successivo vaglio giurisdizionale.

Ad ogni buon conto, e solo a titolo di mera considerazione in relazione all'attuale tendenza, si rappresenta che tali tipologie di perquisizioni sono state abbondantemente impiegate durante il periodo del terrorismo in Italia, in presenza di una generale condivisione dell'Autorità Giudiziaria; in seguito, anche probabilmente a causa di un eccessivo e "sbrigativo" uso che se ne è fatto, l'A.G. attualmente e generalmente non vede di "buon occhio" il ricorso a tali strumenti investigativi che si fanno ricondurre alla "normativa dell'emergenza" che ormai si considera superata, ben sussistendo all'interno del codice di procedura penale previsioni normative che si ritengono più rispondenti al clima generale in cui vive il Paese.

Sussistendo i presupposti che le due norme richiedono, tuttavia, bene può, ed anzi deve, la polizia giudiziaria avvalersi delle norme citate per intervenire tempestivamente quando condizioni particolari lo richiedono.

*Pubblicato il 4 settembre 2007*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*